

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 06 aprile 2022

**D.g.r. 4 aprile 2022 - n. XI/6228**
**Misura «Nuova impresa» per la concessione di contributi per favorire l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità in risposta alla crisi da COVID 19, di cui alla d.g.r. 26 luglio 2021, n. XI/5090 e s.m.i.: incremento della dotazione finanziaria dello sportello 2022 di cui alla d.g.r. 14 febbraio 2022, n. XI/5959**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Vista altresì la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» che, tra l'altro, promuove, all'art. 136 interventi finalizzati a sostenere la permanenza e lo sviluppo delle attività commerciali, anche attraverso contributi a fondo perduto;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro la promozione di politiche a favore della creazione di impresa;

Richiamate:

- la d.g.r. 12 novembre 2018, n. XI/767 «Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza», Accordo sottoscritto in data 17 dicembre 2018;
- la d.g.r. 27 maggio 2019, n. XI/1662 «Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con d.g.r. n. 6790/2017»;
- la d.g.r. 21 dicembre 2020, n. XI/4067 che ha approvato il programma d'azione 2021 dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;
- la d.g.r. 21 dicembre 2021, n. XI/5741 che ha approvato il programma d'azione 2022 dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;

Dato atto che l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale di cui alla richiamata d.g.r. 12 novembre 2018, n. XI/767 all'art. 9 prevede che:

- Unioncamere Lombardia è di norma individuata come soggetto attuatore delle azioni in attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 27-ter della l.r. 34/1978;
- Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo mettono a disposizione del Soggetto Attuatore le risorse di propria competenza all'avvio del progetto o, per i bandi, al momento della individuazione dei beneficiari;

Richiamati:

- la d.g.r. 26 luglio 2021, n. XI/5090 che ha definito i criteri della misura «Nuova Impresa», con una dotazione di risorse regionali a valere sull'esercizio finanziario 2021 pari a € 4.000.000,00, attivata nell'accordo con il sistema camerale e finalizzata a favorire l'avvio di nuove imprese e l'autoimprenditorialità in risposta alla crisi da COVID 19;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 89/2021 del 24 settembre 2021 con la quale, in attuazione della richiamata d.g.r. 26 luglio 2021, n. XI/5090 è stato approvato il bando «Nuova Impresa» con apertura dello sportello per la presentazione delle domande dalle ore 14.30 del giorno 1 dicembre 2021 fino alle ore 12.00 del 20 dicembre 2021;
- la d.g.r. 30 novembre 2021, n. XI/5659 che ha, tra l'altro incrementato la dotazione finanziaria della misura di ulteriori € 7.700.000,00 «Nuova Impresa», rideterminandola in €

11.700.000,00;

- la d.g.r. 15 dicembre 2021, n. XI/5694 che ha, tra l'altro, prorogato lo sportello per la presentazione delle domande fino al 31 marzo 2022 fermo restando che l'iscrizione al Registro Imprese dovesse essere avvenuta dal 27 luglio 2021 ed entro il 31 dicembre 2021;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 134/2021 del 17 dicembre 2021 con la quale, in attuazione delle richiamate d.g.r. 30 novembre 2021, n. XI/5659 e 15 dicembre 2021, n. XI/5694 è stato approvato il testo aggiornato del bando «Nuova Impresa»;
- la d.g.r. 14 febbraio 2022, n. XI/5959 che ha approvato i criteri per l'attivazione dello sportello 2022 del bando «Nuova Impresa» con una dotazione iniziale di 1.000.000,00 di euro a carico di Regione Lombardia;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 29 del 14 marzo 2022, con la quale, in attuazione della richiamata d.g.r. 14 febbraio 2022 n. XI/5959, è stato approvato il bando Nuova Impresa sportello 2022 con apertura per la presentazione delle domande 1 aprile 2022 e chiusura 31 marzo 2023;

Dato atto che:

- il 31 marzo 2022 si è chiuso lo sportello del Bando Nuova impresa di cui alle richiamate d.g.r. 30 novembre 2021, n. XI/5659 e 15 dicembre 2021, n. XI/5694 e a copertura delle domande pervenute sono sufficienti 2.800.000,00 euro su una dotazione complessiva di 11.700.000,00 euro;
- della dotazione di 11.700.000,00 euro sono stati erogati a Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto attuatore e responsabile del procedimento 2.800.000,00 mentre i restanti 8.900.000,00 sono impegnati a favore di Unioncamere Lombardia per la misura Nuova Impresa e sono ancora nel bilancio regionale;

Considerato che le nuove imprese in considerazione sia dell'emergenza COVID-19, sia dell'emergenza internazionale in corso possono:

- dare prova di poter sviluppare risposte concrete ai bisogni attuali e alle nuove esigenze di mercato;
- contribuire al rilancio del sistema Paese per supportare il tessuto socioeconomico nei cambiamenti e nelle trasformazioni che si verificheranno nel prossimo futuro;
- offrire una possibilità di autoimpiego per i soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro anche in conseguenza alla crisi da COVID 19 ovvero alla crisi energetica in corso;

Ritenuto di:

- incrementare la dotazione dello sportello 2022 della misura nuova impresa che si apre il 4 aprile 2022, con la dotazione residua del primo sportello chiuso il 31 marzo 2022 pari a euro 8.900.000,00 che risultano già impegnati a favore di Unioncamere Lombardia per la misura Nuova Impresa come di seguito indicato:
  - euro 150.000,00 sul capitolo 7682 impegno numero 2022/43573;
  - euro 561.600,00 sul capitolo 8348 impegno numero 2022/43574;
  - euro 38.400,00 sul capitolo 8349 impegno numero 2022/43575;
  - euro 450.000,00 sul capitolo 10403 impegno numero 2022/43576;
  - euro 1.400.000,00 sul capitolo 7682 impegno numero 2022/43586;
  - euro 6.300.000,00 sul capitolo 10403 impegno numero 2022/43587;
- rideterminare la dotazione finanziaria dello sportello 2022 in euro 9.900.000,00;
- demandare a Unioncamere Lombardia l'aggiornamento della dotazione dello sportello 2022 del bando che apre in data odierna;

Preso atto dell'approvazione in data 31 marzo 2022 del rifiinanziamento di cui alla presente deliberazione da parte della Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo;

Stabilito che Regione Lombardia trasferirà a Unioncamere Lombardia le risorse regionali oggetto del presente provvedimento in tranche ossia fino al 40% entro la data della prima relazione intermedia stabilita dalla d.g.r. 14 febbraio 2022 n. XI/5959

al 30 giugno 2022 sulla base dell'andamento del bando e fino ad un ulteriore 60% sulla base delle aggiuntive necessità di cassa dietro specifiche richieste di Unioncamere per esaurimento delle risorse disponibili per le erogazioni ai beneficiari;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa poi modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla l. 21 maggio 2021, n. 69 che ha innalzato a 1.800.000 euro per impresa e s.m.i., salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;

- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Viste:

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» che tra l'altro considera compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;
- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 ha autorizzato la richiesta di proroga al 30 giugno 2021 dell'aiuto di Stato SA.57021;
- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo» fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 la Commissione, con l'aiuto SA.62495, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

Vista la Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021 con cui la Commissione ha adottato la sesta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12 e modificando alcuni elementi dell'aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, fino a 345.000,00 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000,00 per tutte le altre imprese;

Visto il d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 «Disposizioni Urgenti in materia di termini legislativi» approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2021 che modifica gli articoli 54, 55, 56, 60, 60 bis e 61 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 prorogando, sulla base della

**Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 06 aprile 2022**

Comunicazione C(2021) 8442 final, i termini di validità del regime quadro;

Dato atto altresì che:

- la richiamata d.g.r. 30 novembre 2021, n. XI/5659 ha, tra l'altro, ha demandato ad un successivo provvedimento del Direttore Generale le determinazioni inerenti la proroga di tutte le misure della Direzione Generale Sviluppo Economico ancora aperte o con agevolazioni non ancora concesse e inquadrate nel regime quadro temporaneo la cui scadenza era da ultimo stabilita al 31 dicembre 2021;
- con d.d.g. 29 dicembre 2021, n. 18973, conseguentemente alla modifica della base giuridica statale di cui al D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 «Disposizioni Urgenti in materia di termini legislativi» approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2021 e nelle more della notifica statale e della successiva Decisione della Commissione in relazione all'autorizzazione della modifica del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655 e SA.62495, per tutte le misure richiamate nel decreto medesimo, tra le quali rientra il bando «Nuova Impresa», è stato stabilito tra l'altro che le concessioni proseguiranno nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., fino al 30 giugno 2022 salvo ulteriore successiva proroga del Regime e dell' Aiuto;

Vista la Comunicazione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022 con cui la Commissione con aiuto SA.101025, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposte dalla Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021;

Verificato che l'aggiornamento della base giuridica statale in relazione all'innalzamento dei plafond del regime quadro di cui agli articoli 54 e 60 bis d.l. 34/2020 e s.m.i. è avvenuto nel d.l. 27 gennaio 2022 n. 4 c.d. «Decreto Sostegni ter» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 ed è già stato oggetto della Decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022;

Dato atto che i contributi dello sportello 2022 del bando Nuova Impresa come previsto dalla richiamata d.g.r. 14 febbraio 2022, n. XI/5959 sono concessi:

- entro e non oltre il 30 giugno 2022, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e SA.101025 e, in particolare, nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020 modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla l. 21 maggio 2021, n. 69 e da ultimo dal d.l. c.d. «Sostegni ter» entro i massimali ivi previsti per singola impresa;
- decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», salvo proroga del Regime e dell' Aiuto, il contributo si inquadra nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Dato atto che:

- sono confermate tutte le disposizioni, ivi comprese quelle relative al Regime di Aiuto e all'alimentazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) già stabilite nella richiamata d.g.r. 14 febbraio 2022, n. XI/5959, nonché gli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 in capo ad Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto

attuatore e responsabile del procedimento;

- è stato acquisito sulla richiamata d.g.r. 14 febbraio 2022, n. XI/5959, il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, oggi disciplinato dal decreto 8 novembre 2021, n. 15026 ex d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5371 «XVI Provvedimento Organizzativo»;
- con successivi provvedimenti del Dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le start up» si procederà all'adozione degli atti contabili;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di incrementare la dotazione dello sportello 2022 della misura nuova impresa che si apre il 4 aprile 2022, con la dotazione residua del primo sportello chiuso il 31 marzo 2022 paria euro 8.900.000,00 che risultano già impegnati a favore di Unioncamere Lombardia per la misura Nuova Impresa come di seguito indicato:

- euro 150.000,00 sul capitolo 7682 impegno numero 2022/43573;
- euro 561.600,00 sul capitolo 8348 impegno numero 2022/43574;
- euro 38.400,00 sul capitolo 8349 impegno numero 2022/43575;
- euro 450.000,00 sul capitolo 10403 impegno numero 2022/43576;
- euro 1.400.000,00 sul capitolo 7682 impegno numero 2022/43586;
- euro 6.300.000,00 sul capitolo 10403 impegno numero 2022/43587;

2. di rideterminare la dotazione finanziaria dello sportello 2022 in euro 9.900.000,00;

3. di demandare a Unioncamere Lombardia l'aggiornamento della dotazione dello sportello 2022 del bando che apre in data odierna (1 aprile 2022);

4. di stabilire che Regione Lombardia trasferirà a Unioncamere Lombardia le risorse regionali oggetto del presente provvedimento in tranche ossia fino al 40% entro la data della prima relazione intermedia stabilita dalla d.g.r. 14 febbraio 2022 n. XI/5959 al 30 giugno 2022 sulla base dell'andamento del bando e fino ad un ulteriore 60% sulla base delle aggiuntive necessità di cassa dietro specifiche richieste di Unioncamere per esaurimento delle risorse disponibili per le erogazioni ai beneficiari;

5. di dare atto che come previsto dalla d.g.r. 14 febbraio 2022, n. XI/5959 i contributi dello sportello 2022 del Bando Nuova Impresa sono concessi:

- fino al termine di validità del Quadro Temporaneo (ad oggi 30 giugno 2022 salvo proroghe del regime e dell'aiuto) nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e SA.101025 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020 e s.m.i.;

- decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», salvo proroga del Regime e dell' Aiuto, il contributo si inquadra nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

- sono confermate tutte le disposizioni, ivi comprese quelle relative al Regime di Aiuto e all'alimentazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) già stabilite nella richiamata d.g.r. 14 febbraio 2022, n. XI/5959, nonché gli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 in capo ad Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto attuatore e responsabile del procedimento;

6. di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente pro tempore della Struttura «Interventi per le start up» l'adozione degli atti contabili;

7. di trasmettere il presente provvedimento a Unioncamere Lombardia per gli adempimenti di competenza e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it) anche in attuazione del comma 1 dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini